Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 116 del 29 aprile 1980

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 29 aprile 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei posti riservati ex art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, da coprire con personale già dipendente degli enti soppressi di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed in particolare l'art. 1-*terdecies*, comma terzo, lettera *a*), aggiunto al decreto-legge medesimo, il quale dispone, tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilisce, nei limiti dei posti in organico riservati secondo l'art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti esistenti nel territorio nazionale, così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'art. 25 della legge stessa, al fine dell'assegnazione ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 70 citata, e successive integrazioni, del personale degli enti pubblici soppressi, non compreso tra quello trasferito alle regioni;

Viste le comunicazioni degli enti pubblici di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, concernenti i posti di organico riservati al personale proveniente dagli enti soppressi in base alla normativa surrichiamata;

Visto l'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale che prevede, tra l'altro, la copertura dei posti negli organici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite della riserva ai sensi dell'art. 43 citato, con il personale proveniente dagli enti mutualistici e dalle gestioni sanitarie soppresse;

Considerato che, i posti di organico, determinabili per l'assegnazione del personale in servizio negli enti soppressi in applicazione dell'art. 1-*terdecies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, possono essere individuati in complessive centoquaranta unità;

Ritenuta la necessità di stabilire i contingenti numerici, distinti per enti e per carriere, ai fini dell'assegnazione del personale ad altro ente pubblico;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Art. 1.

I contingenti numerici dei posti da coprire presso gli enti esistenti sul territorio nazionale di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, sono stabiliti in complessive centoquaranta unità, ripartite per ente e qualifica, come segue:

1. — CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI

Ruolo amministrativo:

Archivista dattilografo 1

1

2. — ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA CONSULENTI DEL LAVORO

Ruolo amministrativo:

Collaboratore 1
Archivista dattilografo 1
Commesso 1

3

3. — CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA INGEGNERI ED ARCHITETTI

Ruolo amministrativo:

Collaboratori 3
Assistenti 5

8

4. — ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI

Dirigente 2° livello 1
Dirigente 1° livello 1

Ruolo professionale:

Prima qualifica (avvocato) 1
Prima qualifica (ingegnere) 1
Seconda qualifica (geometra) 1

Ruolo amministrativo:

Collaboratori 3
Assistenti 15
Archivisti dattilografi 8
Commessi 2

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici 3
Operatori tecnici 8
Agente tecnico 1

45

5. — ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA IMPIEGATI AGRICOLTURA

Ruolo amministrativo:

Assistenti 4

Ruolo tecnico:

Assistente tecnico 1

5

6. — ENTE NAZIONALE ITALIANO TURISMO

Ruolo amministrativo:

Archivisti dattilografi 14
Commessi 15

29

7. — ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ED ESPERIENZA DI ARCHITETTURA NAVALE

Dirgiente 1° livello 1

1

8. — AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Ruolo professionale:

Prima qualifica (ingegneri) 3
Seconda qualifica (geometri) 2

Ruolo amministrativo:

Collaboratore 1
Archivisti dattilografi 10
Commessi 3

19

9. — COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ruolo professionale:

Prima qualifica (avvocati) 3
Seconda qualifica (geometri) 3

Ruolo amministrativo:

Collaboratore 1
Assistenti 20

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici 2

29

Art. 2.

I contingenti numerici di cui al precedente art. 1 sono ripartiti, per ruolo e qualifica, tra i seguenti enti ed associazoni, ai fini del trasferimento del dipendente personale:

1. — ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI

Dirigente 2° livello 1
Dirigente 1° livello 1

Ruolo professionale:

Prima qualifica (avvocati) 2

Ruolo amministrativo:

Collaboratori 2
Assistenti 15
Archivisti dattilografi 9
Commessi 7

Ruolo tecnico:

Assistente tecnico 1
Operatori tecnici 2
Agente tecnico 1

41

2. — OPERA NAZIONALE PENSIONATI D'ITALIA

Dirigente 1° livello 1

Ruolo professionale:

Prima qualifica (avvocati) 2
Prima qualifica (ingegneri) 3
Seconda qualifica (geometri) 6

Ruolo amministrativo:

Collaboratori 3
Assistenti 10
Archivisti dattilografi 11
Commessi 7

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici . . . 3
Operatori tecnici 3

49

3. — OPERA NAZIONALE COMBATTENTI

Ruolo professionale:
Prima qualifica (ingegnere) 1
Ruolo amministrativo:
Assistente 1
Archivisti dattilografi 2
Commessi 2
—
6

4. — ENTE NAZIONALE ARTIGIANATO E PICCOLA INDUSTRIA

Ruolo amministrativo:
Collaboratore 1
Assistenti 2
Archivista dattilografo 1
—
4

5. — UTENTI MOTORI AGRICOLI

Ruolo amministrativo:
Collaboratori 3
Assistenti 8
Archivisti dattilografi 2
Ruolo tecnico:
Operatore tecnico 1
—
14

6. — ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ED ASSISTENZA SORDOMUTI

Ruolo amministrativo:
Assistenti 2
Archivisti dattilografi 3
Commesso 1
Ruolo tecnico:
Assistente tecnico 1
—
7

7. — ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE MORALE DEL FANCIULLO

Ruolo tecnico:
Assistente tecnico 1
—
1

8. — ENTE NAZIONALE LAVORATORI RIMPATRIATI E PROFUGHI

Ruolo amministrativo:
Assistenti 2
Archivista dattilografo 1
Commesso 1
—
4

9. — ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA

Ruolo amministrativo:
Commesso 1
—
1

10. — ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

Ruolo amministrativo:
Assistente 1
Archivista dattilografo 1
Commesso 1
—
3

11. — ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA

Ruolo amministrativo:
Assistente 1
—
1

12. — ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Ruolo amministrativo:
Assistente 1
Archivisti dattilografi 2
Ruolo tecnico:
Operatori tecnici 2
—
5

13. — UNIONE ITALIANA CIECHI (U.I.C.)

Ruolo amministrativo:
Assistente 1
Archivista dattilografo 1
—
2

14. — UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO

Ruolo amministrativo:
Archivista dattilografo 1
Commesso 1
—
2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per conoscenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente: ANDREOTTI

(3675)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Assegnazione al Comitato olimpico nazionale italiano del personale del soppresso Ente nazionale di assistenza ai lavoratori già destinato all'esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del concorso pronostici Enalotto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale di assistenza ai lavoratori (E.N.A.L.), in relazione alle funzioni trasferite alle regioni medesime;

Considerato che le funzioni svolte dall'E.N.A.L. in ordine alla gestione del concorso pronostici Enalotto non sono comprese tra quelle trasferite o delegate alle regioni e che, in conseguenza, il personale destinato all'E.N.A.L. all'esercizio di dette funzioni non può essere posto a disposizione delle regioni stesse;

Considerato, altresì, che le funzioni inerenti alla gestione del concorso pronostici Enalotto sono state, successivamente alla soppressione dell'E.N.A.L., affidate al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) con convenzione dell'11 luglio 1979 approvata, in pari data,

con decreto del Ministero delle finanze n. 105450, e che appare evidente la opportunità che il personale dell'E.N.A.L., già destinato all'esercizio di tali funzioni, continui ad esercitarle presso il C.O.N.I.;

Viste le richieste del C.O.N.I., che precisano, per sede e per qualifica, il contingente del personale già dipendente dall'E.N.A.L. occorrente alla gestione del concorso pronostici di cui alla detta convenzione;

Decreta:

Articolo unico

Il personale del soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) già destinato all'esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del concorso pronostici Enalotto, è assegnato al C.O.N.I., nel limite di centotrentuno unità, con effetto giuridico dal 1° gennaio 1979 e con decorrenza economica dall'11 luglio 1979, per l'esercizio delle medesime funzioni.

Il personale di cui al precedente comma è individuato per sedi e qualifiche come da annessa tabella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3676)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonché l'art. 1-*terdecies*, comma terzo, che stabilisce, tra l'altro, l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'art. 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerato che, in base alla ripartizione di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con coevo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro è stata assegnata ad altro ente pubblico una unità di personale dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra;

Considerato, altresì, che il personale in servizio presso l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, non compreso tra quello trasferito alle regioni, eccedente il suindicato contingente di una unità, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, individuato per ruoli, qualifiche e carriere, come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 309

(*Omissis*).

(3677)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonché l'art. 1-*terdecies*, comma terzo, che stabilisce, tra l'altro, l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (A.N.M.I.G.) e l'assunzione di quella di diritto privato, che non prevede la messa a disposizione delle regioni del personale in servizio presso le strutture operative periferiche della Associazione medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'art. 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerato che, in base alla ripartizione di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con coevo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro sono state assegnate ad altri enti pubblici complessivamente tre unità di personale della Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;

Considerato, altresì, che il personale in servizio presso l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, eccedente il suindicato contingente di tre unità, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (A.N.M.I.G.), individuato per ruoli e qualifche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 310

(*Omissis*).

(3678)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonché l'art. 1-*terdecies*, comma terzo, che stabilisce, tra l'altro, l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.) e l'assunzione di quella di diritto privato, che non prevede la messa a disposizione delle regioni del personale in servizio presso le strutture operative periferiche dell'Associazione medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'art. 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che non comprende all'art. 2 l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili tra gli enti destinatari di contingenti dei posti da coprire presso altri enti pubblici;

Considerato, pertanto, che il personale in servizio presso l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.), individuato per carriere come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 304

(*Omissis*).

(3679)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonchè l'art. 1-*terdecies*, comma terzo, che stabilisce, tra l'altro, l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui allo ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.) e l'assunzione di quella di diritto privato, con il quale, su conforme parere della commissione tecnica, prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è stato, tra l'altro, individuato in duecentotrenta unità (novanta della sede centrale e centoquaranta delle sedi periferiche) il contingente di personale da trasferire all'I.N.A.I.L. ai sensi dell'articolo 1-*decies*, comma terzo, della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro 31 luglio 1979 che ha individuato, per ruoli e qualifiche, e trasferito all'I.N.A.I.L., nel limite del suddetto contingente, il personale dell'A.N.M.I.L.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'art. 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che non comprende all'art. 2 l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro tra gli enti destinatari di contingenti dei posti da coprire presso altri enti pubblici;

Considerato che il personale in servizio presso l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, non compreso tra quello trasferito alle regioni, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.), individuato per ruoli e qualifiche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 324

(*Omissis*).

(3680)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonchè

l'art. 1-*terdecies*, comma terzo, che stabilisce, tra l'altro, l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui al l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.) e l'assunzione di quella di diritto privato, che non prevede la messa a disposizione delle regioni del personale in servizio presso le strutture operative periferiche dell'Associazione medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'art. 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerato che, in base alla ripartizione di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con coevo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro è stata assegnata ad altro ente pubblico una unità di personale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Considerato, altresì, che il personale in servizio presso l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eccedente il suindicato contingente di una unità, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.), individuato per ruoli e qualifiche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 311

(*Omissis*).

(3681)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente del Consorzio nazionale produttori canapa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione del Consorzio nazionale produttori canapa e l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni dei beni e del personale del soppresso Consorzio nazionale produttori canapa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'art. 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che non comprende all'art. 2 il Consorzio nazionale produttori canapa tra gli enti destinatari di contingenti dei posti da coprire presso altri enti pubblici;

Considerato che il personale in servizio presso il Consorzio nazionale produttori canapa, non compreso tra quello trasferito alle regioni, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale del Consorzio nazionale produttori canapa;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale del soppresso Consorzio nazionale produttori canapa, individuato per carriere come da annes-

sa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 315

(*Omissis*).

(3682)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente italiano della moda.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente italiano della moda e l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alla regione Piemonte dei beni e del personale del soppresso Ente italiano della moda;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'articolo 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che non comprende all'art. 2 l'Ente italiano della moda tra gli enti destinatari di contingenti dei posti da coprire presso altri enti pubblici;

Considerato che il personale in servizio presso l'Ente italiano della moda, non compreso tra quello trasferito alla regione Piemonte, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Ente italiano della moda;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale del soppresso Ente italiano della moda, individuato per ruoli e qualifiche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 318

(*Omissis*).

(3683)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente nazionale artigianato e piccola industria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale artigianato e piccola industria (E.N.A.P.I.) e

l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale artigianato e piccola industria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'articolo 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerato che, in base alla ripartizione di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con coevo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro sono state assegnate ad altri enti pubblici complessivamente quattro unità di personale dell'Ente nazionale artigianato e piccola industria;

Considerato, altresì, che il personale in servizio presso l'Ente nazionale artigianato e piccola industria, non compreso tra quello trasferito alle regioni, eccedente il suindicato contingente di quattro unità, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Ente nazionale artigianato e piccola industria;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale del soppresso Ente nazionale artigianato e piccola industria (E.N.A.P.I.), individuato per ruoli e qualifiche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 319

(*Omissis*).

(3684)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) e l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'articolo 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerato che, in base alla ripartizione di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con coevo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro sono state assegnate ad altri enti pubblici complessivamente quarantuno unità di personale dell'Ente nazionale assistenza lavoratori;

Considerato, altresì, che il personale in servizio presso l'Ente nazionale assistenza lavoratori, non compreso tra quello trasferito alle regioni, eccedente il suindicato contingente di quarantuno unità, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Ente nazionale assistenza lavoratori;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale del soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), individuato per ruoli e qualifiche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 306

(*Omissis*).

(3685)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.) e l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultima comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, recante norme per la disciplina dell'attribuzione ai comuni delle funzioni dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, nonchè del trasferimento dei beni e del personale dell'Ente medesimo, con il quale, su conforme parere della commissione tecnica, prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è stato, tra l'altro, individuato in trecentocinquanta unità (centosessanta della direzione generale e centonovanta delle sedi provinciali) il contingente di personale da trasferire alla gestione speciale I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 1-*sexies*, comma quinto, della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro del 31 luglio 1979 che ha individuato, per ruoli e qualifiche, e trasferito alla gestione speciale I.N.P.S., nel limite del suddetto contingente, il personale dell'E.N.A.O.L.I.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'articolo 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerato che, in base alla ripartizione di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con coevo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro sono state assegnate ad altri enti pubblici complessivamente cinque unità di personale dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

Considerato, altresì, che il personale in servizio presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, non compreso tra quello trasferito alle regioni, eccedente il suindicato contingente di cinque unità, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale del soppresso Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.), individuato per ruoli e qualifiche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 303

(*Omissis*).

(3686)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi e l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'articolo 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerato che, in base alla ripartizione di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con coevo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro sono state assegnate ad altri enti pubblici complessivamente quattro unità di personale dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi;

Considerato, altresì, che il personale in servizio presso l'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, non compreso tra quello trasferito alle regioni, eccedente il suindicato contingente di quattro unità, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, individuato per carriere come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 322

(*Omissis*).

(3687)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (E.N.P.M.F.) e l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'articolo 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerato che, in base alla ripartizione di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con coevo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro è stata assegnata ad altro ente pubblico una unità di personale dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

Considerato, altresì, che il personale in servizio presso l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, non compreso tra quello trasferito alle regioni, eccedente il suindicato contingente di una unità, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite gradutorie per l'assegnazione del personale dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale del soppresso Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (E.N.P.M.F.), individuato per carriere come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 301

(*Omissis*).

(3688)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente nazionale protezione animali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonchè l'art. 1-*terdecies*, comma terzo, che stabilisce, tra l'altro, l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali (E.N.P.A.) e l'assunzione di quella di diritto privato, in particolare, l'art. 7 che non prevede l'assegnazione di personale dell'Ente medesimo ad altri enti pubblici;

Considerato che il personale in servizio presso l'Ente nazionale protezione animali, non compreso tra quello trasferito alle regioni, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale dell'Ente nazionale protezione animali (E.N.P.A.), individuato per qualifiche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 323

(*Omissis*).

(3689)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonchè

l'art. 1-*terdecies*, comma terzo, che stabilisce, tra l'altro, l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.), che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'art. 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerato che, in base alla ripartizione di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con coevo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro sono state assegnate ad altri enti pubblici sette unità di personale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

Considerato, altresì, che il personale in servizio presso l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, non compreso tra quello trasferito alle regioni, eccedente il suindicato contingente di sette unità, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.), individuato per ruoli e qualifiche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 313

(*Omissis*).

(3690)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'art. 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che non comprende all'art. 2 l'Ente nazionale per le Tre Venezie tra gli enti destinatari di contingenti dei posti da coprire presso altri enti pubblici;

Considerato che il personale in servizio presso l'Ente nazionale per le Tre Venezie, non compreso tra quello trasferito alle regioni, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale del soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie, individuato per carriere come da annessa

tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 316

(*Omissis*).

(3691)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente produttori selvaggina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonchè l'art. 1-*terdecies*, comma terzo, che stabilisce, tra l'altro, l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente produttori selvaggina (E.P.S.) e l'assunzione di quella di diritto privato, che non prevede la messa a disposizione delle regioni del personale in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'art. 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che non comprende all'art. 2 l'Ente produttori selvaggina tra gli enti destinatari di contingenti dei posti da coprire presso altri enti pubblici;

Considerato, pertanto, che il personale in servizio presso l'Ente produttori selvaggina deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Ente produttori selvaggina;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale dell'Ente produttori selvaggina (E.P.S.), individuato per carriere come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 317

(*Omissis*).

(3692)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente utenti motori agricoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente utenti motori agricoli (U.M.A.) e l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Ente utenti motori agricoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'art. 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerato che, in base alla ripartizione di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con coevo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro sono state assegnate ad altri enti pubblici complessivamente quattordici unità di personale dell'Ente utenti motori agricoli;

Considerato, altresì, che il personale in servizio presso l'Ente utenti motori agricoli, non compreso tra quello trasferito alle regioni, eccedente il suindicato contingente di quattordici unità, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Ente utenti motori agricoli;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale del soppresso Ente utenti motori agricoli (U.M.A.), individuato per ruoli e qualifiche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 320

(*Omissis*).

(3693)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia » e l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia », che non prevede la messa a disposizione delle regioni del personale in servizio presso le strutture operative periferiche dell'istituto medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'art. 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che non comprende all'art. 2 l'Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia » tra gli enti destinatari di contingenti dei posti da coprire presso altri enti pubblici;

Considerato, pertanto, che il personale in servizio presso l'Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia » deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia »;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale del soppresso Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia », individuato per carriere come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 307

(*Omissis*).

(3694)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Opera nazionale combattenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Opera nazionale combattenti (O.N.C.) e l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale·

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale della soppressa Opera nazionale combattenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'articolo 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerato che, in base alla ripartizione di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con coevo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro sono state assegnate ad altri enti pubblici complessivamente sei unità di personale dell'Opera nazionale combattenti;

Considerato, altresì, che il personale in servizio presso l'Opera nazionale combattenti, non compreso tra quello trasferito alle regioni, eccedente il suindicato contingente di sei unità, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Opera nazionale combattenti;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale della soppressa Opera nazionale combattenti (O.N.C.), individuato per ruoli e qualifiche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 321

(*Omissis*).

(3695)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.) e l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale della soppressa Opera nazionale invalidi di guerra;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'articolo 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che non comprende all'art. 2 l'Opera nazionale invalidi di guerra tra gli enti destinatari di contingenti dei posti da coprire presso altri enti pubblici;

Considerato che il personale in servizio presso la Opera nazionale invalidi di guerra, non compreso tra quello trasferito alle regioni, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale della soppressa Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.), individuato per ruoli e qualifiche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 305

(*Omissis*).

(3696)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.) e l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'articolo 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerato che, in base alla ripartizione di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con coevo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro sono state assegnate ad altri enti pubblici complessivamente quarantanove unità di personale dell'Opera nazionale pensionati d'Italia;

Considerato, altresì, che il personale in servizio presso l'Opera nazionale pensionati d'Italia, non compreso tra quello trasferito alle regioni, eccedente il suindicato contingente di quarantanove unità, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Opera nazionale pensionati d'Italia;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.), individuato per ruoli e qualifiche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il prsente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 302

(*Omissis*).

(3697)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Unione italiana ciechi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonché l'art. 1-*terdecies*, comma terzo, che stabilisce, tra l'altro, l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Unione italiana ciechi (U.I.C.), che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'art. 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerato che, in base alla ripartizione di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con coevo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro sono state assegnate ad altri enti pubblici complessivamente due unità di personale dell'Unione italiana ciechi;

Considerato, altresì, che il personale in servizio presso l'Unione italiana ciechi, non compreso tra quello trasferito alle regioni, eccedente il suindicato contingente di due unità, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Unione italiana ciechi;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale dell'Unione italiana ciechi (U.I.C.), individuato per ruoli e qualifiche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 312

(*Omissis*).

(3698)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Unione nazionale di assistenza all'infanzia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia e l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale della soppressa Unione italiana di assistenza all'infanzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'art. 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641,

che non comprende all'art. 2 l'Unione italiana di assistenza all'infanzia tra gli enti destinatari di contingenti dei posti da coprire presso altri enti pubblici;

Considerato che il personale in servizio presso l'Unione italiana di assistenza all'infanzia, non compreso tra quello trasferito alle regioni, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale della soppressa Unione italiana di assistenza all'infanzia, individuato per carriere come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 308

(*Omissis*).

(3699)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonché l'art. 1-*terdecies*, comma terzo, che stabilisce, tra l'altro, l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.) e l'assunzione di quella di diritto privato, che non prevede la messa a disposizione delle regioni del personale in servizio presso le strutture operative periferiche dell'unione medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'articolo 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerato che, in base alla ripartizione di cui all'art. 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con coevo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro sono state assegnate ad altri enti pubblici complessivamente due unità di personale dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

Considerato, altresì, che il personale in servizio presso l'Unione nazionale mutilati per servizio, eccedente il suindicato contingente di due unità, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale dell'Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.), individuato per ruoli e qualifiche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 314

(*Omissis*).

(3700)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonché l'art. 1-*terdecies*, comma primo e secondo, che stabilisce la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, in servizio presso le strutture operative periferiche della associazione situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive settantacinque unità.

Il contingente predetto è distinto per ruoli e qualifiche come segue:

1) *Ruolo amministrativo*:

Assistenti	n. 30
Assistenti non di ruolo	» 4
Archivisti-dattilografi	» 31
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 5
Commesso	» 1
Totale	n. 71

2) *Ruolo tecnico*:

Operatore tecnico non di ruolo	n. 1
Agenti tecnici non di ruolo	» 3
Totale	n. 4

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per regioni come segue:

1) REGIONE ABRUZZO

Impiegati messi a disposizione cinque, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n. 2
Archivisti-dattilografi	» 3
Totale	n. 5

2) REGIONE BASILICATA

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistente	n. 1
Archivisti-dattilografi	» 2
Totale	n. 3

3) REGIONE CALABRIA

Impiegati messi a disposizione cinque, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n. 2
Archivisti-dattilografi	» 2
Commesso	» 1
Totale	n. 5

4) REGIONE CAMPANIA

Impiegati messi a disposizione quattro, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n. 2
Archivisti-dattilografi	» 2
Totale	n. 4

5) REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Impiegati messi a disposizione dodici, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n. 3
Assistenti non di ruolo	» 2
Archivisti-dattilografi	» 3
Totale	n. 8

Ruolo tecnico:

Operatore tecnico non di ruolo	n. 1
Agenti tecnici non di ruolo	» 3
Totale	n. 4

6) REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione cinque, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	2
Archivisti-dattilografi	»	2
Archivista-dattilografo non di ruolo	»	1
Totale	n.	5

7) REGIONE LIGURIA

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	2
Archivista-dattilografo	»	1
Totale	n.	3

8) REGIONE LOMBARDIA

Impiegati messi a disposizione sette, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	2
Archivisti-dattilografi	»	2
Archivisti-dattilografi non di ruolo	»	3
Totale	n.	7

9) REGIONE MARCHE

Impiegati messi a disposizione cinque, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	2
Assistenti non di ruolo	»	2
Archivista-dattilografo	»	1
Totale	n.	5

10) REGIONE MOLISE

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	2
Totale	n.	2

11) REGIONE PIEMONTE

Impiegati messi a disposizione sette, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	2
Archivisti-dattilografi	»	4
Archivista-dattilografo non di ruolo	»	1
Totale	n.	7

12) REGIONE PUGLIA

Impiegati messi a disposizione sei, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	3
Archivisti-dattilografi	»	3
Totale	n.	6

13) REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione sei, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	3
Archivisti-dattilografi	»	3
Totale	n.	6

14) REGIONE UMBRIA

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Archivisti-dattilografi	n.	2
Totale	n.	2

15) REGIONE VENETO

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	2
Archivista-dattilografo	»	1
Totale	n.	3

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal predetto decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3701)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonché l'art. 1-*terdecies*, comma primo e secondo, che

stabilisce la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.), che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.), in servizio presso le strutture operative periferiche dell'associazione situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive centodieci unità.

Il contingente predetto è distinto per ruoli e qualifiche come segue:

1) *Ruolo amministrativo*:

Collaboratore	n.	1
Assistenti	»	39
Archivisti-dattilografi	»	32
Commessi	»	6
Totale	n.	78

2) *Ruolo tecnico*:

Collaboratori tecnici	n.	7
Assistenti tecnici	»	14
Operatori tecnici	»	11
Totale	n.	32

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per regioni come segue:

1) REGIONE ABRUZZO

Impiegati messi a disposizione quindici, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	5
Archivisti-dattilografi	»	3
Totale	n.	8

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n.	3
Assistenti tecnici	»	4
Totale	n.	7

2) REGIONE BASILICATA

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	2
Archivista-dattilografo	»	1
Totale	n.	3

3) REGIONE CAMPANIA

Impiegati messi a disposizione sei, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore	n.	1
Assistente	»	1
Archivisti-dattilografi	»	3
Commesso	»	1
Totale	n.	6

4) REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Impiegati messi a disposizione sei, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Archivisti-dattilografi	n.	4
Commessi	»	2
Totale	n.	6

5) REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione diciasette, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	5
Archivisti-dattilografi	»	2
Commesso	»	1
Totale	n.	8

Ruolo tecnico:

Collaboratore tecnico	n.	1
Assistenti tecnici	»	3
Operatori tecnici	»	5
Totale	n.	9

6) REGIONE LIGURIA

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistente	n.	1
Archivisti-dattilografi	»	2
Totale	n.	3

7) Regione Lombardia

Impiegati messi a disposizione diciotto, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	5
Archivisti-dattilografi	»	5
Commesso	»	1
Totale	n.	11

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n.	2
Assistenti tecnici	»	2
Operatori tecnici	»	3
Totale	n.	7

8) Regione Molise

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistente	n.	1
Archivista-dattilografo	»	1
Totale	n.	2

9) Regione Piemonte

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	2
Totale	n.	2

10) Regione Puglia

Impiegati messi a disposizione dieci, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	7
Archivisti-dattilografi	»	3
Totale	n.	10

11) Regione Toscana

Impiegati messi a disposizione venti, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	7
Archivisti-dattilografi	»	3
Commesso	»	1
Totale	n.	11

Ruolo tecnico:

Collaboratore tecnico	n.	1
Assistenti tecnici	»	5
Operatori tecnici	»	3
Totale	n.	9

12) Regione Umbria

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistente	n.	1
Archivista-dattilografo	»	1
Totale	n.	2

13) Regione Veneto

Impiegati messi a disposizione sei, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	2
Archivisti-dattilografi	»	4
Totale	n.	6

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreotti

p. *Il Ministro del tesoro*
Mancini

(*Omissis*).

(3702)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente del Consorzio nazionale produttori canapa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione del Consorzio nazionale produttori canapa, e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Consorzio nazionale produttori canapa;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Consorzio nazionale produttori canapa, in servizio presso le strutture operative periferiche del consorzio situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive sedici unità.

Il contingente predetto è distinto per carriere come segue:

1) Carriera direttiva . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

2) Carriera di concetto . . . . n. 11

Totale . . . n. 11

3) Carriera esecutiva . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

4) Carriera ausiliaria . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per regioni come segue:

1) Regione Campania

Impiegati messi a disposizione tredici, così distinti:

Carriera direttiva . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Carriera di concetto . . . . n. 9

Totale . . . n. 9

Carriera esecutiva . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

Carriera ausiliaria . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

2) Regione Emilia-Romagna

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Carriera direttiva . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Carriera di concetto . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreotti

p. *Il Ministro del tesoro*
Mancini

(*Omissis*).

(3703)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dei Consorzi per la tutela e per l'incremento della pesca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dei Consorzi per la tutela e per l'incremento della pesca e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale dei soppressi Consorzi per la tutela e per l'incremento della pesca;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale dei soppressi Consorzi per la tutela e per l'incremento della pesca, in servizio presso le strutture operative periferiche dei consorzi situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive ventotto unità.

Il contingente predetto è distinto per carriere come segue:

1) *Carriera di concetto*:

amministrativa . . . . n. 5
tecnica . . . . » 1

Totale . . . n. 6

2) *Carriera esecutiva*:

amministrativa . . . . n. 6
tecnica . . . . » 11

Totale . . . n. 17

3) *Operai*:

operai qualificati . . . . n. 4
operaio non di ruolo . . . . » 1

Totale . . . n. 5

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per regioni come segue:

1) REGIONE ABRUZZO

Impiegati messi a disposizione cinque, così distinti:

Carriera di concetto:

amministrativa . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Operai:

operai qualificati . . . . n. 4

Totale . . . n. 4

2) REGIONE CAMPANIA

Impiegati messi a disposizione dieci, così distinti:

Carriera di concetto:

amministrativa . . . . n. 2
tecnica . . . . » 1

Totale . . . n. 3

Carriera esecutiva:

tecnica . . . . n. 7

Totale . . . n. 7

3) REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione sei, così distinti:

Carriera di concetto:

amministrativa . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Carriera esecutiva:

amministrativa . . . . n. 4

Totale . . . n. 4

Operai:

operaio non di ruolo . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

4) REGIONE PIEMONTE

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Carriera di concetto:

amministrativa . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Carriera esecutiva:

tecnica . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

5) REGIONE UMBRIA

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Carriera esecutiva:

amministrativa . . . . n. 1
tecnica . . . . » 1

Totale . . . n. 2

6) REGIONE VENETO

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Carriera esecutiva:

amministrativa . . . . n. 1
tecnica . . . . » 2

Totale . . . n. 3

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3704)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente italiano della moda.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente italiano della moda e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Ente italiano della moda;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente italiano della moda, in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente medesimo, è costituito da complessive sedici unità.

Il contingente predetto è distinto per ruoli e qualifiche come segue:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 3
Assistenti	» 8
Archivisti-dattilografi	» 5
Totale	n. 16

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene messo a disposizione della regione Piemonte.

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione della regione Piemonte del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3705)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente mostra-mercato dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente mostra-mercato nazionale dell'artigianato e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Ente mostra-mercato nazionale dell'artigianato;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente mostra-mercato nazionale dell'artigianato, in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente medesimo, è costituito da complessive diciannove unità.

Il contingente predetto è distinto per carriere come segue:

1) *Dirigenza*:

Dirigente	n. 1
Totale	n. 1

2) Carriera direttiva . . . n. 5

Totale	n. 5

3) Carriera di concetto . . . n. 5

Totale	n. 5

4) Carriera esecutiva . . . n. 7

Totale	n. 7

5) Carriera ausiliaria . . . n. 1

Totale	n. 1

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene messo a disposizione della regione Toscana.

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione della regione toscana del personale, nei limiti del contingente stabilito del presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3706)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale artigianato e piccola industria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale artigianato e piccola industria (E.N.A.P.I.) e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale artigianato e piccola industria;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del soppresso Ente nazionale artigianato e piccola industria (E.N.A.P.I.), in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive settantacinque unità.

Il contingente predetto è distinto per ruoli e qualifiche come segue:

1) *Dirigenza*:

Dirigenti	n. 5
Totale	n. 5

2) *Ruolo amministrativo*:

Collaboratori	n. 5
Assistenti	» 6
Assistente non di ruolo	» 1
Archivisti-dattilografi	» 18
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 2
Commessi	» 7
Commesso non di ruolo	» 1
Totale	n. 40

3) *Ruolo tecnico*:

Collaboratori tecnici	n. 7
Collaboratori tecnici non di ruolo	» 3
Assistenti tecnici	» 16
Assistenti tecnici non di ruolo	» 4
Totale	n. 30

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per regioni come segue:

1) Regione Abruzzo

Impiegati messi a disposizione quattro, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Ruolo amministrativo:

Assistente non di ruolo . . . . n. 1
Archivista-dattilografo . . . . » 1

Totale . . . n. 2

Ruolo tecnico:

Assistente tecnico . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

2) Regione Basilicata

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Archivista-dattilografo . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Ruolo tecnico:

Assistente tecnico . . . . n. 1
Assistente tecnico non di ruolo . . . . . . » 1

Totale . . . n. 2

3) Regione Calabria

Impiegati messi a disposizione sei, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistente . . . . n. 1
Archivista-dattilografo . . . . » 1

Totale . . . n. 2

Ruolo tecnico:

Collaboratore tecnico . . . . n. 1
Assistenti tecnici . . . . » 3

Totale . . . n. 4

4) Regione Campania

Impiegati messi a disposizione dieci, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Ruolo amministrativo:

Assistenti . . . . n. 2
Archivisti-dattilografi non di ruolo . . . » 2

Totale . . . n. 4

Ruolo tecnico:

Collaboratore tecnico . . . . n. 1
Collaboratore tecnico non di ruolo . . . . » 1
Assistenti tecnici . . . . » 2
Assistente tecnico non di ruolo . . . . . » 1

Totale . . . n. 5

5) Regione Emilia-Romagna

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore . . . . n. 1
Archivista-dattilografo . . . . » 1
Commesso . . . . » 1

Totale . . . n. 3

6) Regione Lazio

Impiegati messi a disposizione otto, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Ruolo amministrativo:

Collaboratore . . . . n. 1
Assistente . . . . » 1
Archivista-dattilografo . . . . » 1

Totale . . . n. 3

Ruolo tecnico:

Collaboratore tecnico . . . . n. 1
Collaboratore tecnico non di ruolo . . . . . » 1
Assistenti tecnici . . . . » 2

Totale . . . n. 4

7) Regione Lombardia

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistente . . . . n. 1
Archivista-dattilografo . . . . » 1

Totale . . . n. 2

Ruolo tecnico:

Collaboratore tecnico . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

8) Regione Marche

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Archivista-dattilografo . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Ruolo tecnico:

Asssitenti tecnici . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

9) REGIONE MOLISE

Impiegato messo a disposizione uno:

Ruolo amministrativo:

Archivista-dattilografo . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

10) REGIONE PIEMONTE

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Ruolo amministrativo:

Archivista-dattilografo . . . . n. 1
Commesso . . . . » 1

Totale . . . n. 2

11) REGIONE PUGLIA

Impiegati messi a disposizione quattordici, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori . . . . n. 3
Assistente . . . . » 1
Archivisti-dattilografi . . . . » 2
Commessi . . . . » 2

Totale . . . n. 8

Ruolo tecnico:

Collaboratore tecnico . . . . n. 1
Collaboratore tecnico non di ruolo . . . . » 1
Assistenti tecnici . . . . » 2
Assistenti tecnici non di ruolo . . . . . . » 2

Totale . . . n. 6

12) REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione nove, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Ruolo amministrativo:

Archivisti-dattilografi . . . . n. 4
Commessi . . . . » 2

Totale . . . n. 6

Ruolo tecnico:

Collaboratore tecnico . . . . n. 1
Assistente tecnico . . . . » 1

Totale . . . n. 2

13) REGIONE UMBRIA

Impiegati messi a disposizione quattro, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Archivista-dattilografo . . . . n. 1
Commesso . . . . » 1

Totale . . . n. 2

Ruolo tecnico:

Collaboratore tecnico . . . . n. 1
Assistente tecnico . . . . » 1

Totale . . . n. 2

14) REGIONE VENETO

Impiegati messi a disposizione quattro, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Archivisti-dattilografi . . . . n. 2
Commesso non di ruolo . . . . » 1

Totale . . . n. 3

Ruolo tecnico:

Assistente tecnico . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3707)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determi-

nati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive trecentottantatre unità.

Il contingente predetto è distinto per ruoli e qualifiche come segue:

1) *Dirigenza*:

Dirigente superiore	n. 1
Dirigenti	» 14
Totale	n. 15

2) *Ruolo amministrativo*:

Collaboratori	n. 55
Assistenti	» 142
Archivisti-dattilografi	» 110
Commessi	» 32
Totale	n. 339

3) *Ruolo tecnico*:

Operatori tecnici	n. 2
Agenti tecnici	» 27
Totale	n. 29

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per regioni come segue:

1) Regione Abruzzo

Impiegati messi a disposizione quindici, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente	n. 1
Totale	n. 1

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 2
Assistenti	» 5
Archivisti-dattilografi	» 5
Commesso	» 1
Totale	n. 13

Ruolo tecnico:

Agente tecnico	n. 1
Totale	n. 1

2) Regione Basilicata

Impiegati messi a disposizione dieci, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 2
Assistenti	» 5
Archivista-dattilografo	» 1
Commesso	» 1
Totale	n. 9

Ruolo tecnico:

Agente tecnico	n. 1
Totale	n. 1

3) Regione Calabria

Impiegati messi a disposizione quattordici, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 2
Assistenti	» 7
Archivisti-dattilografi	» 3
Totale	n. 12

Ruolo tecnico:

Agenti tecnici	n. 2
Totale	n. 2

4) Regione Campania

Impiegati messi a disposizione ventiquattro, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 5
Assistenti	» 9
Archivisti-dattilografi	» 4
Commessi	» 2
Totale	n. 20

Ruolo tecnico:

Agenti tecnici	n. 4
Totale	n. 4

5) Regione Emilia-Romagna

Impiegati messi a disposizione trentuno, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente	n. 1
Totale	n. 1

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 3
Assistenti	» 15
Archivisti-dattilografi	» 7
Commessi	» 3
Totale	n. 28

Ruolo tecnico:

Agenti tecnici	n. 2
Totale	n. 2

6) REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione cinquantacinque, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori . . . . n. 5
Assistenti . . . . » 20
Archivisti-dattilografi . . . . » 16
Commessi . . . . » 8

Totale . . . n. 49

Ruolo tecnico:

Operatori tecnici . . . . n. 2
Agenti tecnici . . . . » 4

Totale . . . n. 6

7) REGIONE LIGURIA

Impiegati messi a disposizione ventuno, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente superiore . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Ruolo amministrativo:

Collaboratori . . . . n. 3
Assistenti . . . . » 7
Archivisti-dattilografi . . . . » 6
Commessi . . . . » 2

Totale . . . n. 18

Ruolo tecnico:

Agenti tecnici . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

8) REGIONE LOMBARDIA

Impiegati messi a disposizione trentanove, così distinti:

Dirigenza:

Dirigenti . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

Ruolo amministrativo:

Collaboratori . . . . n. 5
Assistenti . . . . » 10
Archivisti-dattilografi . . . . » 14
Commessi . . . . » 6

Totale . . . n. 35

Ruolo tecnico:

Agenti tecnici . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

9) REGIONE MARCHE

Impiegati messi a disposizione ventiquattro, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Ruolo amministrativo:

Collaboratori . . . . n. 3
Assistenti . . . . » 7
Archivisti-dattilografi . . . . » 9
Commessi . . . . » 2

Totale . . . n. 21

Ruolo tecnico:

Agenti tecnici . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

10) REGIONE MOLISE

Impiegati messi a disposizione sette, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori . . . . n. 2
Assistenti . . . . » 2
Archivisti-dattilografi . . . . » 2

Totale . . . n. 6

Ruolo tecnico:

Agente tecnico . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

11) REGIONE PIEMONTE

Impiegati messi a disposizione ventotto, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori . . . . n. 6
Assistenti . . . . » 8
Archivisti-dattilografi . . . . » 10
Commessi . . . . » 2

Totale . . . n. 26

Ruolo tecnico:

Agenti tecnici . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

12) REGIONE PUGLIA

Impiegati messi a disposizione trentuno, così distinti:

Dirigenza:

Dirigenti . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

Ruolo amministrativo:

Collaboratori . . . . n. 7
Assistenti . . . . » 8
Archivisti-dattilografi . . . . » 12
Commesso . . . . » 1

Totale . . . n. 28

Ruolo tecnico:

Agente tecnico . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

13) REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione quarantasei, così distinti:

Dirigenza:

Dirigenti	n. 4
Totale	n. 4

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 7
Assistenti	» 24
Archivisti-dattilografi	» 6
Commessi	» 3
Totale	n. 40

Ruolo tecnico:

Agenti tecnici	n. 2
Totale	n. 2

14) REGIONE UMBRIA

Impiegati messi a dsposizione otto, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 2
Assistenti	» 4
Archivisti-dattilografi	» 2
Totale	n. 8

15) REGIONE VENETO

Impiegati messi a disposizione trenta, così distinti:

Dirigenza:

Dirigenti	n. 3
Totale	n. 3

Ruolo amministrativo:

Collaboratore	n. 1
Assistenti	» 11
Archivisti-dattilografi	» 13
Commesso	» 1
Totale	n. 26

Ruolo tecnico:

Agente tecnico	n. 1
Totale	n. 1

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3703)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.) e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.), in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive millecentoventicinque unità.

Il contingente predetto è distinto per ruoli e qualifiche come segue:

1) *Dirigenza*:

Dirigenti superiori	n. 4
Dirigenti	» 14
Totale	n. 18

2) *Ruolo amministrativo*:

Collaboratori	n. 40
Assistenti	» 110
Archivisti-dattilografi	» 224
Archivista-dattilografo non di ruolo	» 1
Commessi	» 32
Commesso non di ruolo	» 1
Totale	n. 408

3) *Ruolo tecnico*:

Collaboratori tecnici	n. 109
Assistenti tecnici	» 423
Operatori tecnici	» 73
Agenti tecnici	» 94
Totale	n. 699

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per regioni come segue:

1) REGIONE ABRUZZO

Impiegati messi a disposizione trentuno, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 2
Assistenti	» 5
Archivisti-dattilografi	» 8
Commessi	» 2
Totale	n. 17

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n. 2
Assistenti tecnici	» 11
Agente tecnico	» 1
Totale	n. 14

2) REGIONE BASILICATA

Impiegati messi a disposizione quarantasette, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore	n. 1
Assistenti	» 3
Archivisti-dattilografi	» 5
Commesso	» 1
Totale	n. 10

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n. 5
Assistenti tecnici	» 18
Operatori tecnici	» 7
Agenti tecnici	» 7
Totale	n. 37

3) REGIONE CALABRIA

Impiegati messi a disposizione quarantaquattro, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 2
Assistenti	» 7
Archivisti-dattilografi	» 12
Commessi	» 2
Commesso non di ruolo	» 1
Totale	n. 24

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n. 5
Assistenti tecnici	» 14
Operatore tecnico	» 1
Totale	n. 20

4) REGIONE CAMPANIA

Impiegati messi a disposizione centosessanta, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente superiore	n. 1
Dirigenti	» 3
Totale	n. 4

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 7
Assistenti	» 16
Archivisti-dattilografi	» 25
Commessi	» 4
Totale	n. 52

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n. 11
Assistenti tecnici	» 67
Operatori tecnici	» 9
Agenti tecnici	» 17
Totale	n. 104

5) REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Impiegati messi a disposizione ottantatre, così distinti:

Dirigenza:

Dirigenti	n. 2
Totale	n. 2

Ruolo amministrativo:

Collaboratore	n. 1
Assistenti	» 8
Archivisti-dattilografi	» 17
Totale	n. 26

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n. 13
Assistenti tecnici	» 25
Operatori tecnici	» 10
Agenti tecnici	» 7
Totale	n. 55

6) REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione centonovantacinque, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente superiore	n. 1
Dirigenti	» 2
Totale	n. 3

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 2
Assistenti	» 21
Archivisti-dattilografi	» 25
Commessi	» 3
Totale	n. 51

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n. 17
Assistenti tecnici	» 75
Operatori tecnici	» 26
Agenti tecnici	» 23
Totale	n. 141

7) Regione Liguria

Impiegati messi a disposizione ventiquattro, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore	n. 1
Assistenti	» 2
Archivisti-dattilografi	» 8
Totale	n. 11

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici	n. 13
Totale	n. 13

8) Regione Lombardia

Impiegati messi a disposizione novantuno, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente	n. 1
Totale	n. 1

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 2
Assistenti	» 10
Archivisti-dattilografi	» 21
Commessi	» 5
Totale	n. 38

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n. 4
Assistenti tecnici	» 46
Agenti tecnici	» 2
Totale	n. 52

9) Regione Marche

Impiegati messi a disposizione sessantadue, così distinti:

Dirigenza:

Dirigenti	n. 2
Totale	n. 2

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 3
Assistenti	» 2
Archivisti-dattilografi	» 12
Commessi	» 2
Totale	n. 19

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n. 5
Assistenti tecnici	» 18
Operatori tecnici	» 8
Agenti tecnici	» 10
Totale	n. 41

10) Regione Molise

Impiegati messi a disposizione diciannove, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 2
Assistenti	» 2
Archivisti-dattilografi	» 6
Commesso	» 1
Totale	n. 11

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n. 3
Assistenti tecnici	» 3
Agenti tecnici	» 2
Totale	n. 8

11) Regione Piemonte

Impiegati messi a disposizione sessanta, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente superiore	n. 1
Dirigente	» 1
Totale	n. 2

Ruolo amministrativo:

Collaboratore	n. 1
Assistenti	» 6
Archivisti-dattilografi	» 17
Commessi	» 3
Totale	n. 27

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n. 7
Assistenti tecnici	» 22
Agenti tecnici	» 2
Totale	n. 31

12) Regione Puglia

Impiegati messi a disposizione centotredici, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 7
Assistenti	» 10
Archivisti-dattilografi	» 25
Archivista-dattilografo non di ruolo	» 1
Commessi	» 2
Totale	n. 45

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n. 12
Assistenti tecnici	» 44
Operatori tecnici	» 7
Agenti tecnici	» 5
Totale	n. 68

13) REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione centosette, così distinti:

Dirigenza:

Dirigenti	n. 2
Totale	n. 2

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 3
Assistenti	» 10
Archivisti-dattilografi	» 21
Commessi	» 3
Totale	n. 37

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n. 13
Assistenti tecnici	» 34
Operatori tecnici	» 5
Agenti tecnici	» 16
Totale	n. 68

14) REGIONE UMBRIA

Impiegati messi a disposizione diciannove, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 3
Assistenti	» 2
Archivisti-dattilografi	» 3
Commessi	» 2
Totale	n. 10

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n. 3
Assistenti tecnici	» 5
Agente tecnico	» 1
Totale	n. 9

15) REGIONE VENETO

Impiegati messi a disposizione settanta, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente superiore	n. 1
Dirigente	» 1
Totale	n. 2

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 3
Assistenti	» 6
Archivisti-dattilografi	» 19
Commessi	» 2
Totale	n. 30

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n. 9
Assistenti tecnici	» 28
Agente tecnico	» 1
Totale	n. 38

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3709)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive quarantacinque unità.

Il contingente predetto è distinto per carriere come segue:

1) *Carriera direttiva*:
amministrativa . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

2) *Carriera di concetto*:
amministrativa . . . . n. 9
amministrativa non di ruolo . . . . » 5

Totale . . . n. 14

3) *Carriera esecutiva*:
amministrativa . . . . n. 5

Totale . . . n. 5

4) *Carriera ausiliaria*:
amministrativa . . . . n. 22
amministrativa non di ruolo . . . . » 2

Totale . . . n. 24

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per regioni come segue:

1) REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione trentacinque, così distinti:

Carriera direttiva:
amministrativa . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

Carriera di concetto:
amministrativa . . . . n. 7
amministrativa non di ruolo . . . . » 1

Totale . . . n. 8

Carriera esecutiva:
amministrativa . . . . n. 5

Totale . . . n. 5

Carriera ausiliaria:
amministrativa . . . . n. 18
amministrativa non di ruolo . . . . » 2

Totale . . . n. 20

2) REGIONE LOMBARDIA

Impiegati messi a disposizione dieci, così distinti:

Carriera di concetto:
amministrativa . . . . n. 2
amministrativa non di ruolo . . . . » 4

Totale . . . n. 6

Carriera ausiliaria:
amministrativa . . . . n. 4

Totale . . . n. 4

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3710)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (E.N.P.M.F.) e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (E.N.P.M.F.), in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive sessantanove unità.

Il contingente predetto è distinto per carriere come segue:

1) *Carriera direttiva*:

amministrativa . . . . n. 1
servizi sociali . . . . » 1

Totale . . . n. 2

2) *Carriera di concetto*:

amministrativa . . . . n. 1
servizi sociali . . . . » 56

Totale . . . n. 57

3) *Carriera esecutiva*:

amministrativa . . . . n. 9

Totale . . . n. 9

4) *Carriera ausiliaria*:

amministrativa . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per regioni come segue:

1) REGIONE ABRUZZO

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Carriera di concetto:

servizi sociali . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

2) REGIONE BASILICATA

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Carriera di concetto:

servizi sociali . . . . n. 3

Totale . . . n. 3

3) REGIONE CAMPANIA

Impiegati messi a disposizione quattordici, così distinti:

Carriera di concetto:

amministrativa . . . . n. 1
servizi sociali . . . . » 10

Totale . . . n. 11

Carriera esecutiva:

amministrativa . . . . n. 3

Totale . . . n. 3

4) REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Impiegati messi a disposizione cinque, così distinti:

Carriera di concetto:

servizi sociali . . . . n. 5

Totale . . . n. 5

5) REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione quindici, così distinti:

Carriera direttiva:

servizi sociali . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Carriera di concetto:

servizi sociali . . . . n. 10

Totale . . . n. 10

Carriera esecutiva:

amministrativa . . . . n. 3

Totale . . . n. 3

Carriera ausiliaria:

amministrativa . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

6) REGIONE LIGURIA

Impiegati messi a disposizione uno:

Carriera di concetto:

servizi sociali . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

7) REGIONE LOMBARDIA

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Carriera di concetto:

servizi sociali . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

Carriera esecutiva:

amministrativa . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

8) REGIONE MARCHE

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Carriera di concetto:

servizi sociali . . . . n. 3

Totale . . . n. 3

9) Regione Molise

Impiegati messi a disposizione uno:

Carriera di concetto:

servizi sociali . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

10) Regione Piemonte

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Carriera di concetto:

servizi sociali . . . . n. 3

Totale . . . n. 3

11) Regione Puglia

Impiegati messi a disposizione sei, così distinti:

Carriera di concetto:

servizi sociali . . . . n. 6

Totale . . . n. 6

12) Regione Toscana

Impiegati messi a disposizione nove, così distinti:

Carriera direttiva:

amministrativa . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Carriera di concetto:

servizi sociali . . . . n. 7

Totale . . . n. 7

Carriera esecutiva:

amministrativa . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

13) Regione Umbria

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Carriera di concetto:

servizi sociali . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

14) Regione Veneto

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Carriera di concetto:

servizi sociali . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Carriera esecutiva:

amministrativa . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreotti

p. *Il Ministro del tesoro*
Mancini

(*Omissis*).

(3711)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale protezione animali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonché l'art. 1-*terdecies*, comma primo e secondo, che stabilisce la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali (E.N.P.A.), che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato;

Visto il parere della commissione interregionale citata in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale dell'Ente nazionale protezione animali (E.N.P.A.), in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive ventotto unità.

Il contingente predetto è distinto per ruoli e qualifiche come segue:

1) *Ruolo professionale*:

Prima qualifica . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

2) *Ruolo amministrativo*:

Collaboratore . . . . n. 1
Assistenti . . . . » 5
Assistente non di ruolo . . . . » 1
Archivisti-dattilografi . . . . » 4
Archivisti-dattilografi non di ruolo . . . . . » 2
Commesso . . . . » 1

Totale . . . n. 14

3) *Ruolo tecnico*:

Operatore tecnico . . . . n. 1
Agenti tecnici . . . . » 10
Agenti tecnici non di ruolo . . . . » 2

Totale . . . n. 13

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per regioni come segue:

1) Regione Calabria

Impiegati messi a disposizione uno:

Ruolo tecnico:

Agente tecnico non di ruolo . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

2) Regione Campania

Impiegati messi a disposizione quattro, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore . . . . n. 1
Archivisti-dattilografi . . . . » 2

Totale . . . n. 3

Ruolo tecnico:

Agente tecnico . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

3) Regione Lazio

Impiegati messi a disposizione otto, così distinti:

Ruolo professionale:

Prima qualifica . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Ruolo amministrativo:

Assistenti . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

Ruolo tecnico:

Operatore tecnico . . . . n. 1
Agenti tecnici . . . . » 4

Totale . . . n. 5

4) Regione Liguria

Impiegato messo a disposizione uno:

Ruolo amministrativo:

Assistente . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

5) Regione Lombardia

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistente . . . . n. 1
Commesso . . . . » 1

Totale . . . n. 2

6) Regione Marche

Impiegato messo a disposizione n. 1.

Ruolo amministrativo:

Assistente non di ruolo . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

7) Regione Toscana

Impiegati messi a disposizione nove, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistente . . . . n. 1
Archivista-dattilografo . . . . » 1
Archivista-dattilografo non di ruolo . . . . » 1

Totale . . . n. 3

Ruolo tecnico:

Agenti tecnici . . . . n. 5
Agente tecnico non di ruolo . . . . » 1

Totale . . . n. 6

8) Regione Umbria

Impiegato messo a disposizione uno:

Ruolo amministrativo:

Archivista-dattilografo . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

9) Regione Veneto

Impiegato messo a disposizione uno:

Ruolo amministrativo:

Archivista-dattilografo non di ruolo . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreotti

p. *Il Ministro del tesoro*
Mancini

(*Omissis*).

(3712)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonchè l'art. 1-*terdecies*, comma primo e secondo, che stabilisce la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.), che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.), in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive novantotto unità.

Il contingente predetto è distinto per ruoli e qualifiche come segue:

Ruolo tecnico amministrativo:

Collaboratori tecnici	n. 10
Collaboratore tecnico non di ruolo	» 1
Assistenti tecnici	» 50
Assistenti tecnici non di ruolo	» 8
Operatori tecnici	» 22
Operatori tecnici non di ruolo	n. 4
Agenti tecnici	» 2
Agente tecnico non di ruolo	» 1
Totale	n. 98

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per Regioni come segue:

1) REGIONE ABRUZZO

Impiegati messi a disposizione otto, così distinti:

Ruolo tecnico-amministrativo:

Collaboratori tecnici	n. 2
Assistenti tecnici	» 5
Operatore tecnico	» 1
Totale	n. 8

2) REGIONE BASILICATA

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Ruolo tecnico-amministrativo:

Assistente tecnico	n. 1
Assistente tecnico non di ruolo	» 1
Operatore tecnico	» 1
Totale	n. 3

3) REGIONE CALABRIA

Impiegati messi a disposizione cinque, così distinti:

Ruolo tecnico-amministrativo:

Assistenti tecnici	n. 3
Operatori tecnici	» 2
Totale	n. 5

4) REGIONE CAMPANIA

Impiegati messi a disposizione undici, così distinti:

Ruolo tecnico-amministrativo:

Collaboratori tecnici	n. 4
Assistenti tecnici	» 6
Operatore tecnico	» 1
Totale	n. 11

5) REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Impiegati messi a disposizione dieci, così distinti:

Ruolo tecnico-amministrativo:

Assistente tecnico	n. 1
Assistenti tecnici non di ruolo	» 2
Operatori tecnici	» 6
Agente tecnico	» 1
Totale	n. 10

6) REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione dodici, così distinti:

Ruolo tecnico-amministrativo:

Assistenti tecnici	n. 7
Operatori tecnici	» 4
Agente tecnico non di ruolo	» 1
Totale	n. 12

7) REGIONE LIGURIA

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Ruolo tecnico-amministrativo:

Assistente tecnico	n. 1
Operatore tecnico	» 1
Operatore tecnino non di ruolo	» 1
Totale	n. 3

8) REGIONE LOMBARDIA

Impiegati messi a disposizione sei, così distinti:

Ruolo tecnico-amministrativo:

Assistenti tecnici	n. 3
Assistente tecnico non di ruolo	» 1
Operatore tecnico	» 1
Agente tecnico	» 1
Totale	n. 6

9) REGIONE MARCHE

Impiegati messi a disposizione otto, così distinti:

Ruolo tecnico-amministrativo:

Collaboratore tecnico	n. 1
Collaboratore tecnico non di ruolo	» 1
Assistenti tecnici	» 3
Assistente tecnico non di ruolo	» 1
Operatori tecnici	» 2
Totale	n. 8

10) REGIONE MOLISE

Impiegato messo a disposizione uno:

Ruolo tecnico-amministrativo:

Assistente tecnico non di ruolo	n. 1
Totale	n. 1

11) REGIONE PIEMONTE

Impiegati messi a disposizione cinque, così distinti:

Ruolo tecnico-amministrativo:

Assistenti tecnici	n. 4
Operatore tecnico	» 1
Totale	n. 5

12) REGIONE PUGLIA

Impiegati messi a disposizione sei, così distinti:

Ruolo tecnico-amministrativo:

Collaboratore tecnico	n. 1
Assistenti tecnici	» 4
Assistente tecnico non di ruolo	» 1
Totale	n. 6

13) REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione dieci, così distinti:

Ruolo tecnico-amministrativo:

Collaboratore tecnico	n. 1
Assistenti tecnici	» 7
Operatore tecnico	» 1
Operatore tecnico non di ruolo	» 1
Totale	n. 10

14) REGIONE UMBRIA

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Ruolo tecnico-amministrativo:

Assistenti tecnici	n. 2
Totale	n. 2

15) REGIONE VENETO

Impiegati messi a disposizione otto, così distinti:

Ruolo tecnico-amministrativo:

Collaboratore tecnico	n. 1
Assistenti tecnici	» 3
Assistente tecnico non di ruolo	» 1
Operatore tecnico	» 1
Operatori tecnici non di ruolo	» 2
Totale	n. 8

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3713)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le Regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie, in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente medesimo, è costituito da complessive undici unità.

Il contingente predetto è distinto per carriere come segue:

1) *Carriera direttiva*:

amministrativa	n.	1
tecnica	»	3
Totale	n.	4

2) *Carriera di concetto*:

amministrativa	n.	2
tecnica	»	5
Totale	n.	7

Art. 2.

Il contingente di cui al predetto articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene messo a disposizione della regione Veneto.

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione della regione Veneto del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3714)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente patronato Regina Margherita pro ciechi « Paolo Colosimo ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente patronato Regina Margherita pro ciechi « Paolo Colosimo » di Napoli e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle Regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati in intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Ente patronato Regina Margherita pro ciechi « Paolo Colosimo » di Napoli;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente patronato Regina Margherita pro ciechi « Paolo Colosimo » di Napoli, in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente medesimo, è costituito da complessive sedici unità.

Il contigente predetto è distinto per carriera come segue:

1) *Carriera esecutiva*:

amministrativa . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

2) *Carriera ausiliaria*

amministrativa . . . . n. 15

Totale . . . n. 15

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene messo a disposizione della regione Campania.

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione della regione Campania del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3715)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente utenti motori agricoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente utenti motori agricoli (U.M.A.) e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati in intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Ente utenti motori agricoli;

Visto il parere della commissone interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contigenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente utenti motori agricoli (U.M.A.), in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive cinquecentonovantacinque unità.

Il contingente predetto è distinto per ruoli e qualifiche come segue:

1) *Dirigenza*:

Dirigenti . . . . n. 4

Totale . . . n. 4

2) *Ruolo amministrativo*:

Collaboratori . . . . n. 43
Collaboratori coordinatori . . . . » 6
Assistenti . . . . » 292
Assistenti coordinatori . . . . » 26
Archivisti-dattilografi . . . . » 160
Archivisti-dattilografi non di ruolo . . . . » 57
Commessi . . . . » 7

Totale . . . n. 591

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per regioni come segue:

1) REGIONE ABRUZZO

Impiegati messi a disposizione ventiquattro, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori . . . . n. 5
Assistenti . . . . » 14
Archivista-dattilografo . . . . » 1
Archivisti-dattilografi non di ruolo . . . . . » 4

Totale . . . n. 24

2) REGIONE BASILICATA

Impiegati messi a disposizione nove, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n. 4
Assistenti coordinatori	» 2
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 3
Totale	n. 9

3) REGIONE CALABRIA

Impiegati messi a disposizione diciassette, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n. 6
Assistenti coordinatori	» 2
Archivisti-dattilografi	» 3
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 6
Totale	n. 17

4) REGIONE CAMPANIA

Impiegati messi a disposizione cinquantatre, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente	n. 1
Totale	n. 1

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 7
Collaboratore coordinatore	» 1
Assistenti	» 25
Assistente coordinatore	» 1
Archivisti-dattilografi	» 9
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 8
Commesso	» 1
Totale	n. 52

5) REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Impiegati messi a disposizione ottantuno, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 5
Collaboratore coordinatore	» 1
Asssitenti	» 52
Assistenti coordinatori	» 2
Archivisti-dattilografi	» 20
Commesso	1
Totale	n. 81

6) REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione quarantaquattro, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente	n. 1
Totale	n. 1

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 2
Collaboratore coordinatore	» 1
Assistenti	» 15
Assistenti coordinatori	» 2
Archivisti-dattilografi	» 17
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 5
Commesso	» 1
Totale	n. 43

7) REGIONE LIGURIA

Impiegati messi a disposizione undici, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n. 4
Assistenti coordinatori	» 4
Archivisti-dattilografi	» 2
Archivista-dattilografo non di ruolo	» 1
Totale	n. 11

8) REGIONE LOMBARDIA

Impiegati messi a disposzione cinquantatre, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente	n. 1
Totale	n. 1

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 5
Assistenti	» 25
Assistenti coordinatori	» 3
Archivisti-dattilografi	» 16
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 2
Commesso	» 1
Totale	n. 52

9) REGIONE MARCHE

Impiegati messi a disposizione trentatre, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 2
Assistenti	» 19
Assistenti coordinatori	» 2
Archivisti-dattilografi	» 4
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 6
Totale	n. 33

10) REGIONE MOLISE

Impiegati messi a disposizione dieci, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore	n. 1
Assistenti	» 3
Archivisti-dattilografi	» 5
Archivista-dattilografo non di ruolo	» 1
Totale	n. 10

11) REGIONE PIEMONTE

Impiegati messi a disposizione sessantasette, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 3
Assistenti	» 39
Assistenti coordinatori	» 4
Archivisti-dattilografi	» 19
Archivista-dattilografo non di ruolo	» 1
Commesso	» 1
TOTALE	n. 67

12) REGIONE PUGLIA

Impiegati messi a disposizione sessanta, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 3
Assistenti	» 31
Assistente coordinatore	» 1
Archivisi-dattilografi	» 17
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 8
Totale	n. 60

13) REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione trentanove, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 3
Collaboratore coordinatore	» 1
Assistenti	» 14
Assistenti coordinatori	» 2
Archivisti-dattilografi	» 18
Archivista-dattilografo non di ruolo	» 1
Totale	n. 39

14) REGIONE UMBRIA

Impiegati messi a disposizione sedici, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore	n. 1
Assistenti	» 6
Assistente coordinatore	» 1
Archivisti-dattilografi	» 5
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 3
Totale	n. 16

15) REGIONE VENETO

Impiegati messi a disposizione settantotto, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente	n. 1
Totale	n. 1

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 7
Collaboratore coordinatore	» 1
Assistenti	» 35
Archivisti-dattilografi	» 24
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 8
Commessi	» 2
Totale	n. 77

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3716)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale del soppresso Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, in servizio presso le strutture operative periferiche dell'Istituto medesimo, è costituito da complessive sessantanove unità.

Il contingente predetto è distinto per carriere come segue:

1) *Carriera direttiva*:

tecnica	n. 1
Totale	n. 1

2) *Carriera di concetto*:

amministrativa	n. 4
tecnica	» 22
tecnica non di ruolo	» 2
Totale	n. 28

3) *Carriera esecutiva*:

amministrativa	n. 6
tecnica	» 3
tecnica non di ruolo	» 2
Totale	n. 11

4) *Carriera ausiliaria*:

amministrativa	n. 22
amministrativa non di ruolo	» 2
tecnica	» 4
tecnica non di ruolo	» 1
Totale	n. 29

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene messo a disposizione della regione Toscana.

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione della regione Toscana del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3717)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Opera nazionale combattenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Opera nazionale combattenti (O.N.C.) e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale della soppressa Opera nazionale combattenti;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale della soppressa Opera nazionale combattenti (O.N.C.), in servizio presso le strutture operative periferiche dell'opera stessa situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive cinquantotto unità.

Il contingente predetto è distinto per ruoli e qualifiche come segue:

1) *Dirigenza*:

Dirigenti	n. 2
Totale	n. 2

2) *Ruolo professionale*:

Prima qualifica	n. 1
Seconda qualifica	» 3
Totale	n. 4

3) *Ruolo amministrativo*:

Collaboratore	n. 1
Assistenti	» 4
Archivisti-dattilografi	» 9
Commessi	» 5
Totale	n. 19

4) *Ruolo tecnico*:

Assistenti tecnici	n. 8
Operatori tecnici	» 14
Agenti tecnici	» 11
Totale	n. 33

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per regioni come segue:

1) REGIONE CAMPANIA

Impiegati messi a disposizione tredici, così distinti:

Ruolo professionale:

Seconda qualifica	n. 3
Totale	n. 3

Ruolo amministrativo:

Collaboratore	n. 1
Assistenti	» 2
Archivisti-dattilografi	» 3
Commesso	» 1
Totale	n. 7

Ruolo tecnico:

Operatore tecnico	n. 1
Agenti tecnici	» 2
Totale	n. 3

2) REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Archivista-dattilografo	n. 1
Totale	n. 1

Ruolo tecnico:

Agenti tecnici	n. 2
Totale	n. 2

3) REGIONE PUGLIA

Impiegati messi a disposizione nove, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente	n. 1
Totale	n. 1

Ruolo amministrativo:

Assistente	n. 1
Commessi	» 2
Totale	n. 3

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici	n. 3
Agenti tecnici	» 2
Totale	n. 5

4) REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione trentatre, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente	n. 1
Totale	n. 1

Ruolo professionale:

Prima qualifica	n. 1
Totale	n. 1

Ruolo amministrativo:

Assistente	n. 1
Archivisti-dattilografi	» 5
Commessi	» 2
Totale	n. 8

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici	n. 5
Operatori tecnici	» 13
Agenti tecnici	» 5
Totale	n. 23

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3718)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli

1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.) e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale della soppressa Opera nazionale invalidi di guerra;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale della soppressa Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.), in servizio presso le strutture operative periferiche dell'opera situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive sessantasei unità.

Il contingente predetto è distinto per ruoli e qualifiche come segue:

1) *Dirigenza*:

Dirigenti . . . . n. 2

Totale . . n. 2

2) *Ruolo amministrativo*:

Collaboratori . . . . n. 2
Assistenti . . . . » 12
Archivisti-dattilografi . . . . » 17

Totale . . . n. 31

3) *Ruolo tecnico*:

Assistenti . . . . n. 8
Operatori tecnici . . . . » 7
Agenti tecnici . . . . » 18

Totale . . . n. 33

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per regioni come segue:

1) REGIONE ABRUZZO

Impiegato messo a disposizione uno:

Ruolo tecnico:

Assistente tecnico . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

2) REGIONE CALABRIA

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Archivista-dattilografo . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Ruolo tecnico:

Agente tecnico . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

3) REGIONE CAMPANIA

Impiegati messi a disposizione quattro, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistente . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici . . . . n. 2
Agente tecnico . . . . » 1

Totale . . . n. 3

4) REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Ruolo amministrativo:

Archivisti-dattilografi . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

5) REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione dodici, così distinti:

Dirigenza:

Dirigente . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Ruolo amministrativo:

Assistenti . . . . n. 8
Archivisti-dattilografi . . . . » 3

Totale . . . n. 11

6) REGIONE LIGURIA

Impiegato messo a disposizione uno:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

7) REGIONE LOMBARDIA

Impiegati messi a disposizione nove, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Archivisti-dattilografi . . . . n. 3

Totale . . . n. 3

Ruolo tecnico:

Assistente tecnico . . . . n. 1
Operatore tecnico . . . . » 1
Agenti tecnici . . . . » 4

Totale . . . n. 6

8) REGIONE MARCHE

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Archivisti-dattilografi . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

9) REGIONE PIEMONTE

Impiegato messo a disposizione uno:

Ruolo amministrativo:

Archivista-dattilografo . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

10) REGIONE PUGLIA

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

11) REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione venticinque, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore . . . . n. 1
Assistenti . . . . » 3
Archivisti-dattilografi . . . . » 3

Totale . . . n. 7

Ruolo tecnico:

Operatori tecnici . . . . n. 6
Agenti tecnici . . . . » 12

Totale . . . n. 18

12) REGIONE UMBRIA

Impiegati messi a disposizione uno:

Ruolo tecnico:

Assistente tecnico . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

13) REGIONE VENETO

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Archivisti-dattilografi . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

Ruolo tecnico:

Assistente tecnico . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3719)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente la soppressione e la messa in liquidazione dell'Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.) e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture

periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.), in servizio presso le strutture operative periferiche dell'opera situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive milleottocentottantanove unità.

Il contigente predetto è distinto per ruoli e qualifiche come segue:

1) *Ruolo professionale*:

Seconda qualifica	n.	15
Totale	n.	15

2) *Ruolo amministrativo*:

Assistenti	n.	22
Assistenti non di ruolo	»	12
Archivisti-dattilografi	»	41
Archivisti-dattilografi non di ruolo	»	2
Totale	n.	77

3) *Ruolo tecnico*:

Collaboratori tecnici	n.	5
Assistenti tecnici	»	66
Assistenti tecnici non di ruolo	»	7
Operatori tecnici	»	823
Operatori tecnici non di ruolo	»	5
Agenti tecnici	»	885
Agenti tecnici non di ruolo	»	6
Totale	n.	1.797

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per regioni come segue:

1) REGIONE ABRUZZO

Impiegati messi a disposizione quarantaquattro, così distinti:

Ruolo professionale:

Seconda qualifica	n.	1
Totale	n.	1

Ruolo amministrativo:

Assistenti non di ruolo	n.	2
Totale	n.	2

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici	n.	2
Operatori tecnici	»	25
Agenti tecnici	»	14
Totale	n.	41

2) REGIONE CALABRIA

Impiegati messi a disposizione sessantuno, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistente	n.	1
Archivisti-dattilografi	»	2
Totale	n.	3

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici	n.	2
Operatori tecnici	»	26
Operatore tecnico non di ruolo	»	1
Agenti tecnici	»	29
Totale	n.	58

3) REGIONE CAMPANIA

Impiegati messi a disposizione centoventiquattro, così distinti:

Ruolo professionale:

Secondo qualifica	n.	1
Totale	n.	1

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n.	2
Assistente non di ruolo	»	1
Archivisti-dattilografi	»	4
Totale	n.	7

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici	n.	4
Operatori tecnici	»	63
Agenti tecnici	»	49
Totale	n.	116

4) REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Impiegati messi a disposizione centosettantaquattro, così distinti:

Ruolo professionale:

Seconda qualifica	n.	1
Totale	n.	1

Ruolo amministrativo:

Assistenti . . . . n. 3
Archivisti-dattilografi . . . . » 3

Totale . . . n. 6

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici . . . . n. 5
Operatori tecnici . . . . » 81
Agenti tecnici . . . . » 81

Totale . . . n. 167

5) Regione Lazio

Impiegati messi a disposizione trecentotrentatre, così distinti:

Ruolo professionale:

Seconda qualifica . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

Ruolo amministrativo:

Assistenti . . . . n. 3
Assistenti non di ruolo . . . . » 2
Archivisti-dattilografi . . . . » 7

Totale . . . n. 12

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici . . . . n. 3
Assistenti tecnici . . . . » 21
Assistenti tecnici non di ruolo . . . . . . » 2
Operatori tecnici . . . . » 315
Agenti tecnici . . . . » 157
Agente tecnico non di ruolo . . . . » 1

Totale . . . n. 319

6) Regione Liguria

Impiegati messi a disposizione centocinque, così distinti:

Ruolo professionale:

Seconda qualifica . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

Ruolo amministrativo:

Assistente . . . . n. 1
Assistente non di ruolo . . . . » 1
Archivisti-dattilografi . . . . » 2

Totale . . . n. 4

Ruolo tecnico:

Collaboratore tecnico . . . . n. 1
Assistenti tecnici . . . . » 5
Operatori tecnici . . . . » 45
Operatore tecnico non di ruolo . . . . . . » 1
Agenti tecnici . . . . » 47

Totale . . . n. 99

7) Regione Lombardia

Impiegati messi a disposizione trecentoquaranta, così distinti:

Ruolo professionale:

Seconda qualifica . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

Ruolo amministrativo:

Assistenti . . . . n. 4
Assistente non di ruolo . . . . » 1
Archivisti-dattilografi . . . . » 6

Totale . . . n. 11

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici . . . . n. 10
Assistente tecnico non di ruolo . . . . . . » 1
Operatori tecnici . . . . » 156
Operatori tecnici non di ruolo . . . . . . » 2
Agenti tecnici . . . . » 154
Agenti tecnici non di ruolo . . . . » 4

Totale . . . n. 327

8) Regione Marche

Impiegati messi a disposizione sessantasette, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistente . . . . n. 1
Archivisti-dattilografi . . . . » 2

Totale . . . n. 3

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici . . . . n. 2
Operatori tecnici . . . . » 27
Agenti tecnici . . . . » 35

Totale . . . n. 64

9) Regione Piemonte

Impiegati messi a disposizione centotrentacinque, così distinti:

Ruolo professionale

Seconda qualifica . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Ruolo amministrativo:

Assistente . . . . n. 1
Assistenti non di ruolo . . . . » 2
Archivisti-dattilografi . . . . » 4

Totale . . . n. 7

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici . . . . n. 3
Operatori tecnici . . . . » 62
Operatore tecnico non di ruolo . . . . . . » 1
Agenti tecnici . . . . » 61

Totale . . . n. 127

10) Regione Puglia

Impiegati messi a disposizione centocinquanta, così distinti:

Ruolo professionale:

Seconda qualifica . . . . n. 3

Totale . . . n. 3

Ruolo amministrativo:

Assistenti . . . . n. 3
Assistente non di ruolo . . . . » 1
Archivisti-dattilografi . . . . » 5

Totale . . . n. 9

Ruolo tecnico:

Collaboratore tecnico	n. 1
Assistenti tecnici	» 6
Assistenti tecnici non di ruolo	» 2
Operatori tecnici	» 59
Agenti tecnici	» 69
Agenti tecnico non di ruolo	» 1
Totale	n. 138

11) REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione duecentoventisei, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n. 2
Assistente non di ruolo	» 1
Archivisti-dattilografi	» 3
Totale	n. 6

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici	n. 4
Assistente tecnico non di ruolo	» 1
Operatori tecnici	» 90
Agenti tecnici	» 125
Totale	n. 220

12) REGIONE UMBRIA

Impiegati messi a disposizione settantotto, così distinti:

Ruolo professionale:

Seconda qualifica	n. 1
Totale	n. 1

Ruolo amministrativo:

Assistente	n. 1
Assistente non di ruolo	» 1
Archivisti-dattilografi	» 2
Archivista-dattilografo non di ruolo	» 1
Totale	n. 5

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici	n. 2
Assistente tecnico non di ruolo	» 1
Operatori tecnici	» 27
Agenti tecnici	» 42
Totale	n. 72

13) REGIONE VENETO

Impiegati messi a disposizione cinquantadue, così distinti:

Ruolo professionale:

Seconda qualifica	n. 1
Totale	n. 1

Ruolo amministrativo:

Archivista-dattilografo	n. 1
Archivista-dattilografo non di ruolo	» 1
Totale	n. 2

Ruolo tecnico:

Operatori tecnici	n. 27
Agenti tecnici	» 22
Totale	n. 49

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3720)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Opera nazionale per l'assistenza ai minori irregolari psichici « Gaetano Giardino » e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale della soppressa Opera nazionale per l'assistenza ai minori irregolari psichici « Gaetano Giardino »;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale della soppressa Opera nazionale per l'assistenza ai minori irregolari psichici « Gaetano Giardino », in servizio presso le strutture operative periferiche dell'opera medesima, è costituito da complessive sessantaquattro unità.

Il contingente predetto è distinto per carriere come segue:

1) *Carriera di concetto*:

amministrativa	n. 1
tecnica	» 26
Totale	n. 27

2) *Carriera esecutiva*:

amministrativa	n. 5
tecnica	» 11
Totale	n. 16

3) *Carriera ausiliaria*:

tecnica	n. 3
Totale	n. 3

4) *Operai*:

Capi operai	n. 2
Operai specializzati	» 3
Operai qualificati	» 3
Operai comuni	» 10
Totale	n. 18

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene messo a disposizione della regione Lazio.

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione della regione Lazio del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3721)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Unione italiana ciechi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonché l'art. 1-*terdecies*, comma primo e secondo, che stabilisce la messa a disposizione delle Regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Unione italiana ciechi (U.I.C.), che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale dell'Unione italiana ciechi (U.I.C.), in servizio presso le strutture operative periferiche dell'unione stessa situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive centottantadue unità.

Il contingente predetto è distinto per ruoli e qualifiche come segue:

1) *Ruolo amministrativo*:

Collaboratori	n. 11
Collaboratori non di ruolo	» 3
Assistenti	» 2
Assistenti non di ruolo	» 47
Archivista-dattilografo	» 1
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 59
Commesso	» 1
Commessi non di ruolo	» 11
Totale	n. 135

2) *Ruolo tecnico*:

Assistenti tecnici non di ruolo . . . . n. 9
Operatori tecnici . . . . » 13
Operatori tecnici non di ruolo . . . . » 4
Agenti tecnici non di ruolo . . . . » 21

Totale . . . n. 47

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per regioni come segue:

1) Regione Abruzzo

Impiegati messi a disposizione dodici, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore . . . . n. 1
Assistenti non di ruolo . . . . » 8
Archivisti-dattilografi non di ruolo . . . . . » 3

Totale . . . n. 12

2) Regione Basilicata

Impiegati messi a disposizione tre, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistente non di ruolo . . . . n. 1
Archivisti-dattilografi non di ruolo . . . . . » 2

Totale . . . n. 3

3) Regione Calabria

Impiegati messi a disposizione sei, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore . . . . n. 1
Assistenti non di ruolo . . . . » 2
Archivisti-dattilografi non di ruolo . . . . . » 2
Commesso non di ruolo . . . . » 1

Totale . . . n. 6

4) Regione Campania

Impiegati messi a disposizione dodici, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori . . . . n. 2
Assistenti non di ruolo . . . . » 3
Archivisti-dattilografi non di ruolo . . . . . » 5
Commessi non di ruolo . . . . » 2

Totale . . . n. 12

5) Regione Emilia-Romagna

Impiegati messi a disposizione nove, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore . . . . n. 1
Assistenti non di ruolo . . . . » 3
Archivisti-dattilografi non di ruolo . . . . . » 5

Totale . . . n. 9

6) Regione Lazio

Impiegati messi a disposizione sette, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore non di ruolo . . . . n. 1
Assistenti non di ruolo . . . . » 3
Archivisti-dattilografi non di ruolo . . . . . » 2
Commesso non di ruolo . . . . » 1

Totale . . . n. 7

7) Regione Liguria

Impiegati messi a disposizione nove, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore non di ruolo . . . . n. 1
Assistente non di ruolo . . . . » 2
Archivisti-dattilografi non di ruolo . . . . . » 6

Totale . . . n. 9

8) Regione Lombardia

Impiegati messi a disposizione cinquantaquattro, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore . . . . n. 1
Collaboratore non di ruolo . . . . » 1
Assistenti non di ruolo . . . . » 8
Archivisti-dattilografi non di ruolo . . . . . » 9
Commessi non di ruolo . . . . » 2

Totale . . . n. 21

Ruolo tecnico:

Assistenti tecnici non di ruolo . . . . n. 9
Operatori tecnici non di ruolo . . . . » 4
Agenti tecnici non di ruolo . . . . » 20

Totale . . . n. 33

9) Regione Marche

Impiegati messi a disposizione quattro, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistente non di ruolo . . . . n. 1
Archivisti-dattilografi non di ruolo . . . . . » 2
Commesso non di ruolo . . . . » 1

Totale . . . n. 4

10) Regione Molise

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Archivisti-dattilografi non di ruolo . . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

11) REGIONE PIEMONTE

Impiegati messi a disposizione dieci, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore	n. 1
Assistenti non di ruolo	» 4
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 4
Commesso non di ruolo	» 1
Totale	n. 10

12) REGIONE PUGLIA

Impiegati messi a disposizione otto, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore	n. 1
Assistenti non di ruolo	» 4
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 2
Commesso non di ruolo	» 1
Totale	n. 8

13) REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione ventinove, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n. 2
Assistenti non di ruolo	» 3
Archivista-dattilografo	» 1
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 6
Commesso	» 1
Commessi non di ruolo	» 2
Totale	n. 15

Ruolo tecnico:

Operatori tecnici	n. 13
Agente tecnico non di ruolo	» 1
Totale	n. 14

14) REGIONE UMBRIA

Impiegati messi a disposizione quattro, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratore	n. 1
Assistente non di ruolo	» 1
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 2
Totale	n. 4

15) REGIONE VENETO

Impiegati messi a disposizione tredici, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Collaboratori	n. 2
Assistenti non di ruolo	» 4
Archivisti-dattilografi non di ruolo	» 7
Totale	n. 13

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3722)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Unione nazionale di assistenza all'infanzia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* ed 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo, che stabiliscono, tra l'altro, rispettivamente, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia e la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionle di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei beni e del personale della soppressa Unione italiana di assistenza all'infanzia;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale della soppressa Unione italiana di assistenza all'infanzia, in servizio presso le strutture operative periferiche dell'unione situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive quattro unità, non di ruolo, della carriera di concetto tecnica.

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella *A*, viene ripartito per regioni come segue:

1) REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione uno:

Carriera di concetto:

tecnica non di ruolo . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

2) REGIONE LOMBARDIA

Impiegati messi a disposizione uno:

Carriera di concetto:

tecnica non di ruolo . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

3) REGIONE PIEMONTE

Impiegati messi a disposizione due, così distinti:

Carriera di concetto:

tecnica non di ruolo . . . . n. 2

Totale . . . n. 2

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3723)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunto al decreto-legge medesimo, che stabilisce l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, concernente il trasferimento parziale alle regioni delle funzioni amministrative, del personale e dei beni dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, in particolare, gli articoli 5 e 8 i quali stabiliscono, rispettivamente, il mantenimento presso l'ente stesso di ottantuno unità di personale per l'esercizio delle funzioni residue e l'assegnazione del restante personale conformemente al disposto dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'art. 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che non comprende all'art. 2 l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni tra gli enti destinatari di contingenti dei posti da coprire presso altri enti pubblici;

Considerato, pertanto, che il personale in servizio presso l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, non compreso nel predetto contingente di ottantuno unità né tra quello trasferito alle regioni, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1979, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 33, concernente la delega la Ministro Segretario di Stato senza portafoglio della funzione pubblica;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, individuato per ruoli e qualifiche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro della funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 299

(*Omissis*).

(3724)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 dell legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*terdecies*, comma terzo, aggiunto al decreto-legge medesimo, che stabilisce l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite gradutorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, concernente il trasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata e Campania dei beni e del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, in particolare, gli articoli 5 e 8 i quali stabiliscono, rispettivamente, il mantenimento presso l'ente stesso di duecentottanta unità di personale per l'esercizio delle funzioni residue e l'assegnazione del restante personale conformemente al disposto dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'art. 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che non comprende all'art. 2 l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania tra gli enti destinatari di contingenti dei posti da coprire presso altri enti pubblici;

Considerato, pertanto, che il personale in servizio presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, non compreso nel predetto contingente di duecentottanta unità né tra quello trasferito alle regioni, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1979, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 33, concernente la delega al Ministro Segretario di Stato senza portafoglio della funzione pubblica;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, individuato per ruoli e qualifiche come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro della funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 300

(*Omissis*).

(3725)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1979.

Determinazione del contingente di personale, assegnato ai ruoli unici statali, già dipendente della Fondazione figli degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonchè l'art. 1-*terdecies*, comma terzo, che stabilisce, tra l'altro, l'assegnazione del personale, non compreso tra quello trasferito alle regioni, ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, ed ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1979, concernente la soppressione della Fondazione figli degli italiani all'estero e relativo trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, concernente la determinazione dei contingenti numerici nei limiti previsti dall'art. 1-*terdecies*, lettera *a*), della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che non comprende all'art. 2 la Fondazione figli degli italiani all'estero tra gli enti destinatari di contingenti dei posti da coprire presso altri enti pubblici;

Considerato che il personale in servizio presso la Fondazione figli degli italiani all'estero non compreso tra quello trasferito alle regioni, deve essere assegnato ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Viste le apposite graduatorie per l'assegnazione del personale della Fondazione figli degli italiani all'estero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1979, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 33, concernente la delega al Ministro Segretario di Stato senza portafoglio della funzione pubblica;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il personale della soppressa Fondazione figli degli italiani all'estero, individuato per carriere o categorie come da annessa tabella, è assegnato, con effetto dal 1° gennaio 1979, ai ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro della funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 298

(*Omissis*).

(3726)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*terdecies*, comma primo e secondo, che stabilisce la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni amministrative, del personale e dei beni dell'Ente autonomo per la bonifica e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1979, registrato alla Corte dei

conti, addì 10 settembre 1979, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 33, concernente la delega al Ministro Segretario di Stato senza portafoglio della funzione pubblica;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale dell'ente autonomo per la bonifica e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente, da porre a disposizione delle regioni Toscana ed Umbria, è costituito da complessive sessantacinque unità.

Il contingente predetto è distinto per ruoli e qualifiche come segue:

1) *Ruolo amministrativo*:

Assistenti	n. 6
Archivisti-dattilografi	» 16
Commesso	» 1
Totale	n. 23

2) *Ruolo tecnico*:

Collaboratori tecnici	n. 4
Assistenti tecnici	» 34
Operatori tecnici	» 2
Agenti tecnici	» 2
Totale	n. 42

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella, viene ripartito per regioni come segue:

1) REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione quarantacinque, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Assistenti	n. 6
Archivisti-dattilografi	» 11
Totale	n. 17

Ruolo tecnico:

Collaboratori tecnici	n. 3
Assistenti tecnici	» 21
Operatori tecnici	» 2
Agenti tecnici	» 2
Totale	n. 28

2) REGIONE UMBRIA

Impiegati messi a disposizione venti, così distinti:

Ruolo amministrativo:

Archivisti-dattilografi	n. 5
Commesso	» 1
Totale	n. 6

Ruolo tecnico:

Collaboratore tecnico	n. 1
Assistenti tecnici	» 13
Totale	n. 14

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° agosto 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro della funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3727)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed in particolare, l'art. 1-*terdecies*, comma primo e secondo, che stabilisce la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, concernente il trasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata e Campania dei beni e del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1979, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 33, concernente la delega al Ministro Segretario di Stato senza portafoglio della funzione pubblica;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente, da porre a disposizione delle regioni Puglia, Basilicata e Campania, è costituito da complessive duecentodieci unità.

Il contingente predetto è distinto per carriere come segue:

1) *Carriera direttiva*:

amministrativa . . . . . . n. 8
tecnica . . . . . . » 22

Totale . . n. 30

2) *Carriera di concetto*:

amministrativa . . . . . . n. 15
tecnica . . . . . . » 53
tecnica non di ruolo . . . . . . » 1

Totale . . . n. 69

3) *Carriera esecutiva*:

amministrativa . . . . . . n. 24
tecnica . . . . . . » 16

Totale . . . n. 40

4) *Carriera ausiliaria*:

amministrativa . . . . . . n. 12
tecnica . . . . . . » 8

Totale . . . n. 20

5) *Operai* . . . . . . Totale . . . n. 51

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella, viene ripartito per regioni come segue:

1) REGIONE PUGLIA

Impiegati messi a disposizione centoquarantatre, così distinti:

Carriera direttiva:

amministrativa . . . . . . n. 6
tecnica . . . . . . » 18

Totale . n. 24

Carriera di concetto:

amministrativa . . . . . . n. 10
tecnica . . . . . . » 35
tecnica non di ruolo . . . . . . » 1

Totale . . . n. 46

Carriera esecutiva:

amministrativa . . . . . . n. 10
tecnica . . . . . . » 9

Totale . . . n. 19

Carriera ausiliaria:

amministrativa . . . . . . n. 9
tecnica . . . . . . » 6

Totale . . . n. 15

Operai . . . . . . Totale . . . n. 39

2) REGIONE BASILICATA

Impiegati messi a disposizione trentanove, così distinti:

Carriera direttiva:

amministrativa . . . . . . n. 1
tecnica . . . . . . » 2

Totale . . . n. 3

Carriera di concetto:

amministrativa . . . . . . n. 2
tecnica . . . . . . » 7

Totale . . . n. 9

Carriera esecutiva:

amministrativa . . . . . . n. 8
tecnica . . . . . . » 5

Totale . n. 13

Carriera ausiliaria:

amministrativa . . . . . . n. 1
tecnica . . . . . . » 1

Totale . . . n. 2

Operai . . . . . . Totale . . . n. 12

3) REGIONE CAMPANIA

Impiegati messi a disposizione ventotto, così distinti:

Carriera direttiva:

amministrativa . . . . . . n. 1
tecnica . . . . . . » 2

Totale . . . n. 3

Carriera di concetto:

amministrativa . . . . . . n. 3
tecnica . . . . . . » 11

Totale . . . n. 14

Carriera esecutiva:

amministrativa . . . . . . n. 6
tecnica . . . . . . » 2

Totale . . . n. 8

Carriera ausiliaria:

amministrativa . . . . . . n. 2
tecnica . . . . . . » 1

Totale . . . n. 3

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° ottobre 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro della funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3728)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1979.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente della Fondazione figli degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, l'art. 1-*ter* nonchè l'art. 1-*terdecies*, comma primo e secondo, che stabilisce la messa a disposizione delle regioni a statuto ordinario del personale — in servizio presso le strutture periferiche in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 — degli enti pubblici nazionali e interregionali che hanno trasferito o delegato funzioni alle regioni medesime, secondo contingenti da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come previsto dall'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da ripartire tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1979, concernente la soppressione della Fondazione figli degli italiani all'estero e relativo trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni;

Visto il parere della commissione interregionale citata, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dei contingenti di personale da mettere a disposizione delle regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1979, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 33, concernente la delega al Ministro Segretario di Stato senza portafoglio della funzione pubblica;

Sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale della soppressa Fondazione figli degli italiani all'estero, in servizio presso le strutture operative periferiche della fondazione situate nelle regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle regioni medesime, è costituito da complessive dodici unità.

Il contingente predetto è distinto per carriere o categorie come segue:

Carriera di concetto:
amministrativa . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Carriera personale di custodia:
amministrativa . . . . n. 1

Personale a contratto . . . . n. 10

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella, viene ripartito per regioni come segue:

1) REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione undici, così distinti:

Carriera di concetto:
amministrativa . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Personale a contratto . . . . n. 10

2) REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Impiegato messo a disposizione uno:

Carriera personale di custodia:
amministrativa . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro della funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3729)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre **1979**.

Determinazione dei contingenti di personale, messo a disposizione delle regioni a statuto ordinario, già dipendente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, in particolare, l'art. 1-*terdecies;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (I.N.A.I.L.), in particolare, l'art. 5 che prevede l'attribuzione ad alcune regioni a statuto ordinario del personale in servizio presso le strutture operative periferiche dell'I.N.A.I.L., sulla base dei contingenti determinati nella tabella allegata al decreto medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1979, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 33, concernente la delega al Ministro Segretario di Stato senza portafoglio della funzione pubblica;

Considerata l'esigenza di individuare il personale da trasferire alle regioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (I.N.A.I.L.), in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente medesimo, da trasferire alle regioni a statuto ordinario, è individuato per regioni, ruoli e qualifiche come da annessa tabella.

Art. 2.

La messa a disposizione delle regioni del personale di cui al precedente articolo decorre dal 30 aprile 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro della funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(*Omissis*).

(3730)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(1651055/5) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200801160)

L. 1.200